SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1988.

Autorizzazione alla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 novembre 1987, 29 febbraio 1988, 10 marzo 1988 e 11 marzo 1988, con le quali la Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 24 marzo 1988, n. 821242, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Vista la lettera in data 9 giugno 1988 con la quale la società Lavoro vita ha fornito ulteriori precisazioni e garanzie — che si intendono integralmente recepite — in ordine alla propria rete di vendita;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Viste le lettere in data 6 aprile 1988, n. 821407 e 18 maggio 1988, n. 821784, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro e Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., che detengono il pacchetto azionario della Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I — le assicurazioni sulla durata della vita umana — ed assicurativa nel ramo V — le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 — di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;
2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;
3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;
4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1 n dell'importo iniziale, a premio unico;
5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1 n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;

6) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

7) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

8) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe a premio annuo;

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe a premio unico;

15) regolamento della gestione interna separata denominata «Capitalvita»;

16) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 16);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

21) tariffa di assicurazione mista a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 20) e 21);

23) tariffa di assicurazione mista a premio unico;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (55C/CV(i)) o a premio annuo rivalutabile (55R/CV(i)), senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (50C/CV(i)) o a premio annuo rivalutabile (50R/CV(i)), con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) tariffe 55U/CV(i): assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) tariffe 50U/CV(i): assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (85C/CV(i)) o a premio rivalutabile (85R/CV(i)), senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (80C/CV(i)) o a premio annuo rivalutabile (80R/CV(i)), con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) tariffe 85U/CV(i): assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) tariffe 80U/CV(i): assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa 9/CV(4): assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

34) tariffa 9/CV/2T(4): assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (tariffa a tasso tecnico 4%);

35) tariffa 9/CV/5(4): assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

36) tariffa 9/CV/10(4): assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

37) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

46) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

47) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 55C/CV(i) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 55R/CV(i);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 50C/CV(i) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 50R/CV(i);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 55U/CV(i);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione a capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 50U/CV(i);

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 85C/CV(i) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 85R/CV(i);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 80C/CV(i) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 80R/CV(i);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 85U/CV(i);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 80U/CV(i);

56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 9/CV(4);

57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) - contrassegnata con il codice 9/CV/2T(4);

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia - contrassegnata con il codice 9/CV/5(4);

59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia - contrassegnata con il codice 9/CV/10(4);

60) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

61) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

62) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

63) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

64) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 59), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

65) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 60), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

66) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

67) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 66);

68) tariffa di assicurazione complementare intesa come «esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità»;

69) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 68);

70) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

71) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

72) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva;

73) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 72);

74) regolamento della gestione degli investimenti denominata «Capitalvita» da cui derivare annualmente la misura della rivalutazione da retrocedere agli assicurati.

Art. 3.

La Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1988.

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del predetto decreto, concernente lo scioglimento degli istituti di patronato, che non siano più in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, e la nomina del liquidatore;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa a: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688;

Visti gli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1986, concernenti un contributo in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale sciolti entro il 31 dicembre 1987, contributo finalizzato alla parziale o totale estinzione della situazione debitoria dagli stessi maturata;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1971, con il quale è stata approvata la costituzione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori, promosso dalla Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1980, con il quale si è proceduto allo scioglimento del consiglio di amministrazione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori ed alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Galeone Donato;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1986, con il quale si è proceduto allo scioglimento del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori ed alla nomina, per la durata massima di tre mesi, del commissario liquidatore nella persona del dott. Lavagnini Severino;

Visti i decreti ministeriali in data 20 marzo 1987, 24 luglio 1987 e 20 gennaio 1988, con i quali si è prorogato, per ulteriori periodi il mandato del commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale nella persona del dott. Lavagnini Severino;

Considerato che in data 13 marzo 1988 è scaduto il mandato conferito al commissario liquidatore del predetto istituto di patronato e di assistenza sociale;

Considerato che il commissario liquidatore in questione non ha esaurito i compiti allo stesso demandati;

Ritenuta la necessità di procedere alla proroga del suddetto mandato fino al 25 luglio 1988;

Decreta:

Il mandato del dott. Lavagnini Severino, commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori, è prorogato fino al 25 luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3204

DECRETO 25 luglio 1988.

Nomina del commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del predetto decreto, concernente lo scioglimento degli istituti di patronato, che non siano più in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, e la nomina del liquidatore;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688;

Visti gli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1986, concernenti un contributo in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale sciolti entro il 31 dicembre 1987, contributo finalizzato alla parziale o totale estinzione della situazione debitoria dagli stessi maturata;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1971, con il quale è stata approvata la costituzione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori, promosso dalla Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1980, con il quale si è proceduto allo scioglimento del consiglio di amministrazione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori ed alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Galeone Donato;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1986, con il quale si è proceduto allo scioglimento del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori ed alla nomina, per la durata massima di tre mesi, del commissario liquidatore nella persona del dott. Lavagnini Severino;

Visti i decreti ministeriali in data 20 marzo 1987, 24 luglio 1987, 20 gennaio 1988 e 25 luglio 1988, con cui si è prorogato fino al 25 luglio 1988 il mandato del commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale nella persona del dott. Lavagnini Severino;

Considerato che le procedure di liquidazione non risultano definibili al 25 luglio 1988;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della nomina del commissario liquidatore dell'istituto in epigrafe;

Decreta:

Con effetto dal 26 luglio 1988 e per la durata massima di dodici mesi dalla data stessa il dott. Filippo Barattolo è nominato commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori.

Per il periodo di svolgimento delle predette funzioni al suddetto commissario liquidatore spetta una indennità mensile lorda di importo pari alla retribuzione iniziale lorda spettante al dirigente superiore dello Stato per stipendio ed indennità integrativa speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3205

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di agosto 1988 alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e nelle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977 e n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 13,60 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1988 è pari al 13,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A3237

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 luglio 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di pericolo connesse con le condizioni del suolo nel comune di Campagnano di Roma. (Ordinanza n. 1515/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti nel territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il fonogramma del 29 luglio 1987 con cui il comune di Campagnano di Roma segnala il distacco di massi dalle pendici del monte Razzano determinando una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Vista la lettera del 22 aprile 1988 n. 2544 con la quale il comune di Campagnano di Roma quantifica in L. 12.000.000.000 la somma necessaria per il risanamento generale del dissesto e in L. 3.000.000.000 la somma necessaria per gli interventi urgenti a difesa dell'abitato;

Visto il verbale di sopralluogo del 14 aprile 1988 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Campagnano di Roma;

Ravvisata la necessità di intervenire con immediatezza per rimuovere solo le situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità valutate in L. 2.000.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nelle località indicate in premessa è assegnato al comune di Campagnano di Roma un contributo nella misura massima di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Il servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 farà capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazione, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio bilancio del Dipartimento della protezione civile provvederà all'accreditamento dei fondi nella misura del 20% alla consegna dei lavori. Le successive erogazioni saranno effettuate in relazione alle relative poste di pagamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3220

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Autorizzazione alla stipula di contratti di ricerca per il completamento del programma nazionale di ricerca per la microelettronica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la delibera dell'8 giugno 1983 con la quale il Comitato ha approvato il programma nazionale di ricerca per la microelettronica autorizzando il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ad attivare, fino ad un importo massimo di 104,3 miliardi di lire, i contratti relativi alla prima fase della tematica sulle tecnologie e architetture per circuiti integrati VLSI e alla ricerca sulle tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto;

Vista la nota n. 2812/15/6-4 del 16 aprile 1988 con cui lo stesso Ministro fornisce al Comitato i risultati dei contratti di ricerca posti in essere per la realizzazione degli obiettivi inerenti alla prima fase della tematica VLSI e prospetta l'esigenza di dare avvio alla seconda fase della medesima tematica;

Considerato che la ricerca sulle tecnologie e processi VLSI mantiene oggi la sua validità e quindi può essere realizzata secondo i tempi, le modalità e i costi previsti nel programma nazionale per la microelettronica;

Tenuto conto che alle risorse finanziarie necessarie per il completamento della predetta ricerca si può far fronte imputando la relativa spesa alla somma di 220 miliardi

risultante dalla ripartizione dello stanziamento per il 1988 del Fondo ricerca applicata effettuata, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/1982, dal Ministro per la ricerca;

Delibera:

Ai fini del completamento del programma nazionale di ricerca per la microelettronica, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica potrà stipulare contratti di ricerca, fino ad un importo massimo di 61,9 miliardi di lire, per l'attivazione della seconda fase della tematica relativa alle «tecnologie e architetture per circuiti integrati VLSI al silicio con definizione non superiore a 1 micron».

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A3191

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Approvazione degli indirizzi generali e delle linee operative del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che affida al Comitato l'esame dei piani pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.);

Visto il piano quinquennale dell'I.N.F.N., trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 223 del 19 marzo 1988, che prevede, nel periodo 1989-1993, l'attuazione di una politica volta principalmente alla gestione e all'utilizzo degli apparati sperimentali nel campo della fisica nucleare e subnucleare, al rafforzamento dei laboratori e delle strutture di base e all'avvio di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle nuove tecnologie per l'accelerazione di particelle;

Vista la nota EV/864/C/1.5/6 del 7 giugno 1988 con la quale il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione del piano 1983-88 e gli obiettivi che l'I.N.F.N. si propone di raggiungere nel prossimo quinquennio;

Ritenuto che le linee generali di impostazione del piano quinquennale 1989-93 possano essere assecondate in considerazione sia dei risultati finora conseguiti nel campo della ricerca, sia della qualità dell'impegno scientifico e del ruolo assunto dal Paese nel settore;

Considerato che un tasso di incremento graduale nello sviluppo dell'organico dell'Istituto, inferiore a quello previsto nel piano, appare più aderente alla attuale situazione e non pregiudica la piena realizzazione degli obiettivi quinquennali e che inoltre i valori di stima attribuiti a talune categorie di spesa possono essere rettificati in funzione della determinazione di margini di ampiezza più ristretti;

Ritenuto opportuno istituire un sistema di controllo sull'andamento annuale delle attività dell'Istituto in grado di verificare il perseguimento degli obiettivi indicati nel piano e di esaminare le eventuali correzioni che si ritenessero necessarie nel corso del quinquennio;

Delibera:

Sono approvati gli indirizzi generali e le linee operative del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) per gli anni 1989-1993 con le seguenti specificazioni:

1) il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del piano quinquennale, viene stimato a valori correnti in lire 1.800 miliardi ripartiti nel quinquennio secondo la seguente distribuzione temporale: 280 miliardi per il 1989, 320 miliardi per il 1990, 360 miliardi per il 1991, 400 miliardi per il 1992 e 440 miliardi per il 1993;

2) fermo restando il livello globale degli investimenti indicati nel piano da finanziare con l'ammontare delle risorse sopraindicate, possono essere effettuate, all'interno delle categorie di spesa, compensazioni tendenti al perseguimento di risultati ottimali nelle ricerche in armonia con le finalità del piano;

3) la crescita del numero delle persone impegnate nelle attività di ricerca dovrebbe raggiungere gradualmente nel quinquennio il limite massimo di millenovecentoventi unità. In sede di controllo annuale dovrà essere verificato l'utilizzo delle risorse umane in relazione allo sviluppo delle ricerche e alla formazione di nuovi ricercatori, specie nell'area meridionale;

4) nello svolgimento delle attività di ricerca dell'istituto dovrà essere prestata particolare attenzione alla valutazione dei riflessi che le attività medesime possono avere sul sistema industriale nazionale in modo da creare le opportunità idonee a consentire alle imprese di acquisire una significativa qualificazione nel campo delle ricerche dell'Istituto;

5) l'attività dell'Istituto dovrà altresì essere orientata ad estendere l'area della ricerca nel Mezzogiorno destinando, a tal fine, quote crescenti di risorse finanziarie in misura tale che, al termine del quinquennio, sia raggiunta almeno una quota del 30 per cento dell'ammontare globale;

6) il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, provvederà ad istituire una commissione, a livello interministeriale, avente il compito di verificare il perseguimento degli obiettivi indicati nel piano, esaminare gli aggiustamenti che si ritenessero necessari alla attuazione del piano, valutare la dinamica degli elementi sottostanti alle stime contenute nel piano, pervenendo, ove possibile, ad un raccordo delle linee programmatiche con gli sviluppi in corso o futuri della gestione. Sulla base di tali valutazioni il Ministro per la ricerca scientifica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del piano medesimo.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A3192

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 29 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,500	1386,500	1386,45	1386,500	1386,50	1386,44	1386,390	1386,500	1386,500	1386,50
Marco germanico	738,200	738,200	738,25	738,200	738,200	738,20	738.200	738,200	738,200	738,20
Franco francese	218,930	218,930	218,85	218,930	218,930	218,92	218,910	218,930	218,930	218,93
Fiorino olandese	653,720	653,720	653,75	653,720	653,720	653,69	653.660	653,720	653,720	653,72
Franco belga	35,263	35,263	35,28	35,263	35,263	35,26	35,271	35,263	35,263	35.26
Lira sterlina	2371,400	2371,400	2371,90	2371,400	2371,400	2371,10	2370,800	2371,400	2371,400	2371,40
Lira irlandese	1986,500	1986,500	1986 —	1986,500	1986,500	1985,95	1985,400	1986,500	1986,500	—
Corona danese	194,560	194,560	194,50	194,560	194,560	194,54	194,530	194,560	194,560	194.56
Dracma	9,224	9,224	9,23	9,224	—	—	9,226	9,224	9,224	—
E.C.U.	1539,050	1539,050	1539,45	1539,050	1539,050	1539,12	1539.200	1539,050	1539,050	1539.05
Dollaro canadese	1141,400	1141,400	1145 —	1141,400	1141,400	1141,70	1142,010	1141,400	1141,400	1141.40
Yen giapponese	10,416	10,416	10,42	10,416	10,416	10,41	10,404	10,416	10,416	10.41
Franco svizzero	886,400	886,400	887,10	886,400	886,400	886,50	886,600	886,400	886,400	886,400
Scellino austriaco	105,060	105,060	105,10	105,060	105,060	105,06	105,060	105,060	105,060	105,06
Corona norvegese	203,200	203,200	203,90	203,200	203,200	203,37	203,550	203,200	203,200	203,20
Corona svedese	215,840	215,840	215,75	215,840	215,840	215,82	215,800	215,840	215,840	215,84
FIM	312,450	312,450	313 —	312,450	312,450	312,72	313 —	312,450	312,450	—
Escudo portoghese	9,080	9,080	9,09	9,080	9,080	9,08	9,095	9,080	9,080	9,11
Peseta spagnola	11,223	11,223	11,26	11,223	11,223	11,22	11,236	11,223	11,223	11,22
Dollaro australiano	1106,500	1106,500	1108 —	1106,500	1106,500	1107,12	1107,750	1106,500	1106,500	1106,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386,445
Marco germanico	738,200
Franco francese	218,920
Fiorino olandese	653,690
Franco belga	35,267
Lira sterlina	2371,100
Lira irlandese	1985,950
Corona danese	194,545
Dracma	9,225
E.C.U.	1539,120
Dollaro canadese	1141,705
Yen giapponese	10,410
Franco svizzero	886,500
Scellino austriaco	105,060
Corona norvegese	203,375
Corona svedese	215,820
FIM	312,725
Escudo portoghese	9,087
Peseta spagnola	11,229
Dollaro australiano	1107,125

Media dei titoli del 29 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,875
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,075
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,075
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	99,975
» » » » 1- 9-1983/88	100,075
» » » » 1-10-1983/88	100,200
» » » » 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,225
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,800
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	98,725
» » » » 18- 4-1986/92	97,075
» » » » 19- 5-1986/92	96,125
» » » » 20- 7-1987/92	97,825
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,475
» » » » 1-12-1987/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,425
» » » » 17- 7-1986/93	96,125
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,150
» » » » 20-10-1986/93	95,425
» » » » 19-12-1986/93	95,550
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 1- 2-1985/95	97,725
» » » » 1- 3-1985/95	92,975
» » » » 1- 4-1985/95	92,525
» » » » 1- 5-1985/95	92,475
» » » » 1- 6-1985/95	92,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94 —
» » » » 1- 9-1985/95	93,850
» » » » 1-10-1985/95	94,275
» » » » 1-11-1985/95	94,300
» » » » 1-12-1985/95	94,475
» » » » 1- 1-1986/96	94,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,350
» » » » 1- 2-1986/96	94,825
» » » » 1- 3-1986/96	93,650
» » » » 1- 4-1986/96	93,325
» » » » 1- 5-1986/96	93,175
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	94,475
» » » » 1- 8-1986/96	93,925
» » » » 1- 9-1986/96	93,650
» » » » 1-10-1986/96	93,800
» » » » 1-11-1986/96	93,875
» » » » 1-12-1986/96	94,100
» » » » 1- 1-1987/97	94,500
» » » » 1- 2-1987/97	94,400
» » » » 18- 2-1987/97	94,325
» » » » 1- 3-1987/97	93,825
» » » » 1- 4-1987/97	92,975
» » » » 1- 5-1987/97	92,875
» » » » 1- 6-1987/97	93,175
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,375
» » » 12,50% 1-11-1988	100,775
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,175
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,650
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,200
» » » 11,50% 1-10-1990	99,900
» » » 9,25% 1-11-1990	96,100
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,925
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,450
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,500
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,050
» » » » 1983/90 11,50%	106,850
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	107,800
» » » » 1985/93 9,60%	105,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 9,00%	103,875
» » » » 1985/93 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 8,75%	102,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88A129078

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione e al commercio di presidi sanitari

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Anda P B, registrato al n. 4796 con decreto ministeriale del 26 aprile 1982, a nome dell'impresa Field Farm S.r.l., con sede in Tollo (Chieti), via S. Pietro, 2.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal Commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Captan-Col Solplant, registrato al n. 3644 con decreto ministeriale 13 giugno 1980, a nome dell'impresa I.C.I. Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe, denominato Captacor, registrato al n. 6290 con decreto ministeriale del 3 aprile 1985, a nome dell'impresa Socoor S.r.l., con sede in Milano, via Vittor Pisani, 26.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Captan 75 Seed Dressing, registrato al n. 3298 con decreto ministeriale 20 ottobre 1979, a nome dell'impresa I.C.I. Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Captan 75 Slurry, registrato al n. 1589 con decreto ministeriale del 6 aprile 1974, a nome dell'impresa I.C.I. Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Diefital, registrato al n. 5251 con decreto ministeriale del 23 febbraio 1983, a nome dell'impresa ITAL AGRO S.a.s. con sede in Torino, via Guarini, 4.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Micoter, registrato al n. 6226 con decreto ministeriale del 31 gennaio 1985, a nome dell'impresa Eurozolfi S.p.a., con sede in Catania, zona industriale, 14ª strada.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Nadin, registrato al n. 6068 con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1984, a nome dell'impresa Field Farm S.r.l., con sede in Tollo (Chieti), via S. Pietro, 2.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Silter, registrato al n. 4407 con decreto ministeriale del 4 agosto 1981, a nome dell'impresa Silia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, Km 23,400.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Sofol PS, registrato al n. 5447 con decreto ministeriale del 3 ottobre 1983, a nome dell'impresa Eurozolfi S.p.a., con sede in Catania, zona industriale, 14ª strada.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Vitavax 2C, registrato al n. 6141 con decreto ministeriale del 29 novembre 1984, a nome dell'impresa Uniroyal Chimica S.p.a., con sede in Latina Scalo (Latina), via delle Industrie, 40.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

88A3186

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relative al fondo programmi regionali di sviluppo

Con deliberazione in data 14 giugno 1988, il CIPE ha ripartito, a titolo di limite d'impegno, la somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 985,6 miliardi del fondo 1988, ex art. 9 della legge n. 281/1970, annualità 1988, per contributi in conto interessi sui mutui contratti, a fronte del programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici di cui alla legge n. 574/1965, alle regioni e province autonome, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	424.000
Bolzano	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Lombardia	2.941.000
Veneto	3.458.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000
Liguria	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana	2.148.000
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo	1.181.000
Molise	763.000
Campania	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale	30.000.000

Il CIPE ha altresì ripartito la somma di L. 866.985.681.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1988, ex art. 9 della legge n. 281/1970, al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 2, secondo comma, della legge n. 67/1988 tra le regioni e le province autonome, come segue:

Regioni e province autonome	Importi
Trento	8.963.312.000
Bolzano	10.165.464.000
Valle d'Aosta	7.184.733.000
Piemonte	41.817.722.000
Lombardia	63.395.876.000
Veneto	39.828.468.000
Friuli-Venezia Giulia	7.345.267.000
Liguria	21.473.510.000
Emilia-Romagna	40.067.048.000
Toscana	35.338.705.000
Umbria	19.904.056.000
Marche	25.524.208.000
Lazio	49.637.138.000
Abruzzo	43.811.757.000

Regioni e province autonome	Importi
Molise	31.970.417.000
Campania	121.128.980.000
Puglia	92.393.235.000
Basilicata	42.250.612.000
Calabria	68.572.495.000
Sicilia	62.894.699.000
Sardegna	33.317.979.000
Totale . . .	866.985.681.000

88A3208

Approvazione del programma di costruzione di una centrale ENEL nella regione Sardegna ai sensi dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Il CIPE, nella riunione del 14 giugno 1988, ha approvato la costruzione in località Assemini-Cagliari, di una centrale turbogas composta da due sezioni da 90 MW ciascuno, quale stralcio del programma quinquennale dell'ENEL 1988-1992.

88A3195

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, recante: «Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 25 luglio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 4, comma quinto, riga sesta, dove è scritto: «... *della* qualifica superiore ...», leggasi: «... *di* qualifica superiore ...».

88A3261

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299, recante: «Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo '92"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 29 luglio 1988).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'art. 14, comma 3, deve intendersi inserito il seguente articolo:

«Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.».

88A3262

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100881820) L. 800